

Repertorio N. 73127

Raccolta N. 18487

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Registrato a Catania

REPUBBLICA ITALIANA

in data 26/01/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore undici e quaranta. Serie / N. 1T/1571

**"22 gennaio 2016"**

In Catania, nei locali della sede della società in epigrafe sita nella Via Gustavo Vagliasindi n. 53.

Avanti a me dottor **Giuseppe Riggio**, Notaio in Catania, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone.

**E' PRESENTE**

- Messina Eugenia Domenica, nata in Catania il 31 ottobre 1955, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della società per azioni con socio unico "**SIDRA S.p.A.**", con sede in Catania nella Via Gustavo Vagliasindi n. 53, ove essa comparsa per la carica è domiciliata, capitale sociale euro 30.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Catania e codice fiscale: 03291390874, società soggetta al controllo da parte dell'unico socio Comune di Catania, codice fiscale: 00137020871.

Detta comparsa mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea di detta società limitatamente alla deliberazione di competenza dell'assemblea straordinaria.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione dell'unico socio, la

comparente e la stessa

**constata e dà atto**

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto presso la sede sociale, con avviso dell'11 gennaio 2016 prot. n. 431, in prima convocazione per il giorno 21 gennaio 2016 ed in seconda convocazione per oggi, alle ore 11,00 con il seguente

**ordine del giorno:**

1) Recepimento delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2015

"Modifiche dello Statuto";

2) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione;

3) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che è presente il Comune di Catania, unico azionista portatore dell'intero capitale sociale, rappresentato dal dr. Massimo Rosso per delega acquisita agli atti della società, previo controllo della sua regolarità; conferitagli dal Sindaco;

- che il socio unico è legittimamente rappresentato ed ha diritto di intervento e di voto a norma di Legge e di Statuto;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa comparente, è presente il consigliere dr. Noto Alessandro;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dr. Gigliuto Salvatore Agatino ed i sindaci effettivi Ficara Carmela e Nicotra Salvatore;

**e dichiara**

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta l'adunanza, il Presidente sull'argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno, ricorda agli intervenuti:

- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 novembre 2015, ha approvato una proposta di modifica dello statuto sociale resa necessaria al fine di adeguarlo alle direttive emanate in materia di risorse idriche dalla Regione Siciliana con la Legge 11 agosto 2015 n. 19, e più in particolare alle norme di salvaguardia delle gestioni esistenti;

- che il Consiglio Comunale di Catania, acquisito il parere legale sul nuovo testo di statuto proposto, reso con nota prot. n. 382416 del 16 dicembre 2015, ha approvato il nuovo testo dello statuto sociale di SIDRA S.p.A., con deliberazione n. 38 del 30 dicembre 2015 immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Collegio sindacale, a nome dell'intero collegio, esprime parere favorevole sulle modifiche che si intendono apportare al vigente statuto sociale, riconoscendone la conformità alla legge.

Quindi l'Assemblea,

### **d e l i b e r a**

**1)** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che si allega sotto la lettera "A";

**2)** di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale ed allo statuto allegato tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste in sede di suo deposito ed iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente alle ore undici e cinquantacinque dichiara sciolta per la parte straordinaria l'Assemblea che prosegue, invece, per la trattazione degli argo-

menti di parte ordinaria.

La comparente dichiara di ben conoscere il contenuto dell'allegato e dispensa me Notaio dal darne lettura.

Del chè ho redatto il presente verbale che ho letto alla comparente la quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a quella manifestata dall'assemblea e lo ha approvato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine, compresa la presente, di fogli uno ed in parte scritto di mio pugno.

Viene sottoscritto alle ore undici e cinquantotto.

Firmato: Eugenia Domenica Messina - Giuseppe Riggio Notaio.

STATUTO

TITOLO I

Allegato "A"

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Repertorio N. 73127

OGGETTO

Raccolta N. 18487

**Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita una società per azioni denominata **SIDRA S.p.A.**

**Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede legale in Catania. Possono essere istituite o soppresse, con deliberazione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, rappresentanze, filiali, uffici e agenzie.

**Art. 3 - Durata**

1. La durata della società è fissata al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 4 - Oggetto**

1. La società ha per oggetto la gestione, in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, dei seguenti servizi:
  - a) Gestione integrata delle risorse idriche nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, gestione del sistema fognario, gestione dei servizi di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche, protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
  - b) La gestione idrica delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali;

- c) La gestione dei depuratori marini e dei dissalatori;
- d) Le attività di produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici a rete;
- e) La gestione dei servizi telematici ed informatici attinenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali ed afferenti il territorio di esercizio o territori ad esso affini e/o confinanti.

2. La società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi indicati al primo comma.

3. la società può:

- a) svolgere attività di consulenza, assistenza, servizi in campo idrico ed ambientale;
- b) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e delle certificazioni;
- c) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il trasferimento di tecnologia a minor impatto ambientale;
- d) elaborare progetti e realizzare le opere conseguenti; dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi;

4. La società può provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, anche a favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che i proventi delle relative attività non superino il venti per cento dei ricavi lordi annuali e che le stesse attività siano funzionali alla realizzazione di guadagni di efficienza nello svolgimento dell'attività principale della società, rivolta all'ente o agli enti pubblici soci.

5. La società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed integrazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere aventi oggetto uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliario od affine al proprio, tra i quali la gestione dei servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati.

6. La società, fermo restando il vincolo della prevalenza dell'attività a favore dell'ente o degli enti pubblici soci, può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria od a quelle partecipate o controllate medesime. A tal fine la società provvede in particolare:

- a) alla definizione degli indirizzi di programmazione ed all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte dal gruppo;
- b) al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- c) al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- d) alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

7. La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare e commerciale o industriale e di investimento, inclusa la richiesta e la prestazione di garanzia, anche fideiussorie, comunque connessa, affine e ne-

cessaria per il conseguimento dello scopo sociale con eccezione della raccolta e del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e successive modifiche.

8. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti Pubblici e le Università, e stipula con essi convenzioni.

9. La società propone collaborazione con altre aziende di servizi con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale cui il comune di Catania si ispira, nei principi programmatici indicati dal suo statuto.

10. La società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienze ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive

11. La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art. 5 - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni delle società ai soci sono effettuate nel domicilio o nella sede risultanti dal libro soci

### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

#### **Art. 6 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 30.000.000,00. Esso è rappresentato da numero 3.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 cadauna aventi tutte parità di diritti.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura con l'emissione di azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 2345 cod.civ. e/o mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 cod. civ.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte nei termini e nei modi che lo stesso reputi più opportuno.

4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura del tasso legale di cui all'articolo 1284 cod.civ. aumentato di tre punti, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

5. Per eventuali esigenze finanziarie la società può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

6. Può altresì richiedere e/o contrarre finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge, accettare contributi finalizzati dalla Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, da Enti pubblici, da Organismi della Comunità Europea, da Associazioni, da Privati.

#### **Art. 7 - Partecipazione maggioritaria del pubblico e garanzie del servizio pubblico**

1. La società è a capitale totalmente pubblico.

2. La partecipazione detenuta dal Comune di Catania deve essere in ogni caso tale da assicurare a questo il controllo di diritto. I rapporti tra la società ed il Comune di Catania sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

3. I rapporti tra la società e il Comune di Catania, o altro ente pubblico socio, sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

#### **Art. 8 - Azioni, Detenzione, Trasferimento, Vincoli**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione all'atto costitutivo della società ed accettazione del presente statuto.

2. Possono essere soci esclusivamente Enti Pubblici con finalità istituzionale e competenze compatibili con l'oggetto sociale, nonché le società di capitali controllate dagli Enti stessi ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e le aziende speciali da loro costituite. E' vietata la cessione di quote di capitale, a qualsiasi titolo, a soggetti privati. La cessione di partecipazioni da un ente pubblico socio ad altro ente pubblico diviene efficace solo a seguito di deliberazione di gradimento adottata dall'assemblea ordinaria.

#### **Art. 9 - Obbligazioni**

1. La società può emettere obbligazioni sia nominative, sia al portatore, anche convertibili in azioni, sia proprie che di società ad essa collegate o da essa controllate, determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

### TITOLO III

#### ORGANI DELLA SOCIETA'

#### **Art.10 - Sono organi della Società**

1. Sono organi della Società:
  - a. L'assemblea dei soci
  - b. il consiglio di amministrazione

c. il collegio sindacale

#### **Art.11 - Assemblea dei Soci**

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge

#### **Art.12 - Convocazione dell'assemblea dei soci**

1. L'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, si convoca normalmente nella sede della società. Potrà essere convocata anche in altra sede su decisione del Consiglio di Amministrazione, purchè nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'assemblea deve essere convocata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze.

3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e della seconda convocazione degli argomenti da trattare.

4. Potrà inoltre essere convocata mediante la pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze, dall'avviso di convocazione sul quotidiano "La Sicilia" di Catania. L'avviso dovrà comunque contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, della data della seconda convocazione degli argomenti da trattare.

5. In deroga ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 2366 c.c., in caso di urgenza, potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, al-

meno otto giorni prima dell'assemblea.

6. Della convocazione si darà, altresì, comunicazione ai soci, mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio risultante dal relativo libro almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze, salvo i casi di cui al comma cinque del presente articolo. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno in cui è fissata la seconda convocazione.

7. E' valida anche se non formalmente convocata l'assemblea nella quale sia intervenuto l'intero capitale sociale, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

8. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

9. Può tuttavia essere convocata, anche per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoottanta giorni dalla suddetta chiusura, qualora particolari esigenze sociali lo richiedono; in questo caso gli amministratori dovranno segnalare, nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., le ragioni della dilazione dei termini.

10. Potrà inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando sussistono le condizioni di cui all'art. 2367 codice civile.

11. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere eseguita senza ritardo quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

### **Art.13 - Intervento e voto**

1. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di

voto.

2. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei termini e con i limiti dell'art. 2372 c.c. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono essere rappresentate in assemblea dal legale rappresentante ovvero da persona da questa designata mediante delega scritta: al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

#### **Art.14 - Presidenza e segreteria**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal vice Presidente o, in assenza anche di questi, da chi è designato a maggioranza semplice degli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo.

#### **Art.15 - Costituzione e deliberazione**

1. L'assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge. Occorre tuttavia, in ogni caso, il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale per le deliberazioni appresso indicate:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) modifiche dello statuto riguardanti la composizione del sistema di nomina del Consiglio di amministrazione e le competenze degli organi delegati;

- c) lo scioglimento anticipato della società.
2. le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario della stessa salvo quando la legge prescrive l'intervento del notaio o detto intervento sia richiesto dal Presidente dell'assemblea.

#### TITOLO IV

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

###### **Art.16 - Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre membri nominati dall'Assemblea. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti per gli amministratori delle imprese bancarie. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione o rinnovo si intende, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2386 c.c. decaduto l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Al fine della nomina degli amministratori ogni azione dà diritto a designare un unico consigliere. Saranno eletti coloro che avranno riportato più voti, a parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età.

### **Art.17 - Cariche del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno un Presidente ed eventualmente un vice presidente. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; nell'esercizio di tale funzione è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e nell'assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere più anziano per età. Il Consiglio nomina un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio. Il Presidente ed il segretario firmano i verbali della riunione e del consiglio, e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidati con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

### **Art.18 - Convocazione e riunione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il consiglio di Amministrazione normalmente nella sede sociale ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceve domanda scritta da uno dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale, con le indicazioni della materia da trattare. Il Consiglio può riunirsi anche fuori dalla sede sociale purchè in Sicilia. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno ogni sei mesi.

2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o via PEC, con avviso indicante la data, l'ora il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in casi urgenti la convocazione potrà essere effettuata PEC od altro mezzo telematico o informatico almeno ventiquattro ore prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

3. Successivamente alla diramazione dell'avviso di convocazione e co-

munque, almeno cinque giorni prima dell'adunanza consiliare, che possono essere ridotti ad un giorno in caso di comprovata urgenza, il Presidente ha l'obbligo di depositare presso la segreteria del Consiglio tutti gli atti ed i documenti utili in riferimento all'ordine del giorno per una preventiva adeguata informativa e per una più rapida e ponderata formazione della volontà collegiale sugli argomenti posti in delibera. Di tale deposito dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Amministratore/i delegato/i se nominato/i ai sensi del successivo art. 21 ed il Direttore Generale sono tenuti a riferire dettagliatamente al Consiglio l'attività svolta successivamente alla precedente adunanza.

5. Qualora emergano situazioni straordinarie l'amministratore/i, delegato/i e il direttore generale sono tenuti a riferire immediatamente al Presidente perché questi investa senza indugio il Consiglio.

#### **Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del consigliere che presiede la seduta, cui spetta di fare constatare la validità della seduta medesima. Delle deliberazioni si fa constatare la validità mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, nel rispetto del regime di controllo analogo di cui al successivo articolo 22 e può deliberare e porre in essere tutti gli atti e può deli-

berare e porre in essere tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari od utili per il conseguimento dei fini sociali, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto ed in particolare le seguenti:

a) Le fidejussioni e le garanzie reali prestate nell'interesse di società controllate e collegate a favore di terzi non possono superare l'importo di € 1.000.000,00;

b) Investimenti e le obbligazioni in genere possono superare il limite del 5% del capitale sociale solo se autorizzati dall'Assemblea;

c) Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le acquisizioni e le cessioni di partecipazione in società, esistenti o da costituire, entro il valore corrispondente al 2% del capitale sociale di Sidra oppure anche oltre questa percentuale entro il limite del 10% del capitale della singola società partecipante, nel rispetto comunque del 5% di cui alla precedente lettera b.

2. Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i trasferimenti di partecipazione tra sidra e le società controllate e collegate.

#### **Art.21 - Deleghe di poteri**

Il consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, in conformità al disposto dell'art. 2381 c.c. e stabilendole le competenze ed i poteri. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

a) piani operativi annuali o pluriennali, piani di investimento ed assunzione del personale;

- b) predisposizione e modifica dei contratti di servizio, fidejussioni e prestazioni di garanzie;
- c) nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
- d) alienazione di cespiti aziendali, di valore superiore ad euro 260.000 per ogni singola transazione;
- e) acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- f) compravendite e permutate di beni immobili di valore superiore ad euro 260.000 per ogni singolo immobile;
- g) assunzione di mutui.

#### **Art. 22 – CONTROLLO ANALOGO**

1. Fino a che il Comune di Catania rimanga unico socio, la società è soggetta al potere di direzione e coordinamento del Comune, che lo esercita mediante un Organismo di Controllo Analogo composto di tre o più membri, nominati dal Sindaco su parere favorevole della competente Commissione consiliare. I componenti dell'Organismo di Controllo Analogo devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile. Essi restano in carica per cinque anni e possono essere sostituiti in qualsiasi momento con provvedimento sindacale su parere favorevole della competente Commissione consiliare.

2. Qualora la partecipazione alla società sia estesa a due o più enti pubblici soci, l'Organismo di Controllo Analogo è costituito con la partecipazione paritetica di un rappresentante di ciascun ente socio, nominato dall'organo competente ai sensi dell'ordinamento proprio dell'ente socio, nel rispetto dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo

2399 del codice civile. L'ente socio può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante. Nel caso in cui si formi tale Organismo di Controllo Analogo Plurimo, ciascun componente dell'Organismo esprime un voto corrispondente alla quota di capitale di cui è titolare l'ente rappresentato. Le deliberazioni dell'Organismo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

3. In ogni caso, l'Organismo di Controllo Analogo esercita i poteri seguenti:

- a) delibera in ordine ai piani annuali o pluriennali predisposti dall'organo amministrativo, con facoltà di modificarne i contenuti, con delibera adeguatamente motivata;
- b) delibera in ordine alle operazioni strategiche della società, che devono essere sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- c) può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti in ordine alla gestione ordinaria o straordinaria della società, nonché all'adeguatezza organizzativa della società stessa;
- d) in caso di inerzia dell'organo amministrativo può intervenire in via sostitutiva, nominando commissari ad acta per la realizzazione di determinati progetti od operazioni;
- e) anche al di fuori del caso di cui al punto precedente, può nominare dirigenti della società, con incarico a tempo determinato, avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico progetto o una specifica direzione di lavori;
- f) può procedere ad atti di ispezione e richiedere informazioni di qual-

siasi genere agli organi della società, fatto salvo il rispetto dei segreti industriali e commerciali; l'Organismo di Controllo Analogo può, in particolare, rivolgere quesiti al Collegio sindacale, che deve fornire tempestiva risposta scritta agli stessi;

g) nel caso in cui, nel corso della gestione della società, si manifestino sintomi di crisi d'impresa, l'Organismo di Controllo Analogo adotta senza indugio specifici atti di indirizzo intesi a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento, ovvero ad avviare le procedure per lo scioglimento della società.

4. L'Organismo di Controllo Analogo, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui al comma precedente, controlla in via permanente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e la regolarità ed efficienza della gestione, e trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della gestione societaria e sui problemi eventualmente rilevati, agli organi deliberativi dell'ente o degli enti rappresentati.

#### **Art. 23 – COMPENSI AMMINISTRATORI**

1. Ai membri del consiglio spetta oltre al rimborso spese, un compenso stabilito dall'assemblea nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme statali in materia di società a controllo pubblico.

#### **Art. 24 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente. La firma del vice presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. I poteri di rappresentanza degli amministratori delegati e del direttore generale sono conferiti, in coerenza alle attribuzioni delegate, con speciale procura, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Le procure di cui sopra sono soggette all'iscrizione nel Registro delle imprese nei casi previsti dalla legge.

4. Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio, può, altresì, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 25 – DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive del Consiglio e sotto la sorveglianza del Presidente. Il Direttore Generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

### TITOLO V

#### SINDACI

#### **Art. 26 – COLLEGIO SINDACALE.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge.

2. Ai fini della nomina dei sindaci ogni azione dà diritto a designare un unico nominativo in unica votazione; saranno eletti coloro che avranno riportato più voti. I tre più votati ricopriranno la carica di sindaci effettivi, il quarto e il quinto ricopriranno la carica di sindaci supplenti.

3. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

4. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

5. Il compenso del Collegio Sindacale è determinato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea.

6. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo che l'assemblea deliberi che esso sia svolto da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale, i sindaci debbono avere la qualifica di revisori legali iscritti nell'apposito registro. La perdita di tale requisito determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione del sindaco supplente più anziano.

7. Qualora la società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

## TITOLO VI

### BILANCIO SOCIALE ED UTILI

#### **Art. 27 – BILANCI**

1. I bilanci della società devono essere sottoposti per il rilascio della certificazione a società all'uopo autorizzata.

2. La società incaricata della certificazione dei bilanci è designata dall'assemblea ordinaria dei soci per la durata di un triennio. L'incarico

può essere rinnovato. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è determinato, per l'intero triennio dall'assemblea ordinaria, in uno all'atto di nomina.

3. L'assemblea ordinaria può revocare l'incarico previo parere del collegio sindacale, quando ricorre una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società.

4. La relazione di certificazione deve essere depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

#### **Art. 28 – ESERCIZI SOCIALI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve procedere con criteri di oculata prudenza, ed in rispondenza delle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario delle attività e passività, avendo cura che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

#### **Art. 29 – UTILI**

1. L'utile netto del bilancio è così ripartito:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del capitale sociale;

b) il 15% (quindici per cento) alla riserva statutaria;

c) il rimanente da distribuirsi ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea o disposizione di legge.

## SCIoglimento DELLA SOCIETA'

### E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

#### **Art. 30 – SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

1. Addivenendosi in qualsiasi caso e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

2. La liquidazione potrà avvenire anche mediante attribuzione ai soci di beni in natura.

3. In caso di alienazione, il Comune di Catania avrà diritto di prelazione, a parità di condizioni, su tutti i beni strumentali costituenti il patrimonio aziendale.

#### **Art. 31 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Firmato: Eugenia Domenica Messina - Giuseppe Riggio Notaio.